



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

Telefono 0875/706484 – e-mail: cptermoli@mit.gov.it - pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it - URL: www.guardiacostiera.gov.it/termoli

ORDINANZA

(Disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel porto di Termoli)

Il Capitano di Fregata (CP) Amedeo NACARLO sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

VISTO il “Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 6 comma 7;

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 38 in data 27.10.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti avente come titolo “Competenze in materia di viabilità in ambito portuale”;

VISTA l’Ordinanza n. 30/2018 in data 13.06.2018 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento del porto di Termoli”, e le successive modifiche ed integrazioni intervenute;

VISTA l’Ordinanza n. 22/2020 in data 17.06.2020 con la quale è stata disciplinata la circolazione veicolare e pedonale nel porto di Termoli;

VISTA l’Ordinanza n. 01/2021 in data 12.01.2021 con la quale è stata disciplinata l’istituzione e posa in opera di rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali rallenta traffico;

VISTA l’Ordinanza n. 02/2022 in data 26.01.2022 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state dettate disposizioni in materia di circolazione stradale nell’ambito del Porto di Termoli;

VISTA la nota prot. n. 105895 in data 02.09.2019 della Regione Molise e relativa alla comunicazione di fine lavori nel porto di Termoli relativi al “rifacimento di tratti di asfalto, segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità e sistemazione rotatoria in viale Marinai d’Italia, quest’ultima non eseguita”;

RITENUTO necessario disciplinare le avvenute modifiche all’assetto degli spazi portuali, per regolamentare al meglio la viabilità in ambito portuale nonché aggiornare le vigenti disposizioni relative alla circolazione veicolare e pedonale nell’ambito del Porto di Termoli;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

Che nel Porto di Termoli vigono le norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, integrate dalle disposizioni riportate nel presente provvedimento, al quale sono allegate n. 3 (tre) planimetrie descrittive dell’intero ambito.

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente ordinanza disciplina la circolazione veicolare e pedonale nell'ambito del Porto di Termoli che è accessibile con veicoli e pedoni:

- da Sud attraverso viale Marinai d'Italia;
- da Nord attraverso via Carlo del Croix.

Inoltre, i pedoni possono accedere all'ambito portuale anche mediante:

- il varco che conduce sulla diga foranea nord (varco depuratore);
- la scalinata a chiocciola, posta sulla banchina di riva, che conduce al borgo antico;
- la scalinata posta alla radice del molo Sud (viale Marinai d'Italia) che conduce in via Carlo del Croix;
- la scalinata posta nelle immediate vicinanze del mercato ittico che conduce in via Carlo del Croix.

Le banchine e le strade transitabili ai veicoli ed ai pedoni sono dettagliatamente rilevabili nell'**Allegato "1"** alla presente e sono le seguenti:

1. banchina di riva;
2. molo nord I braccio
3. molo nord II braccio
4. molo nord-est
5. molo sud-est (solo per i veicoli e soggetti autorizzati)
6. molo sud.
7. Viale Marinai d'Italia
8. Via Carlo del Croix (intersezione via Aubry)

In ambito portuale sono presenti, altresì, n. 3 (tre) rotatorie posizionate nei seguenti punti:

- A. Rotatoria intersezione "Viale Marinai d'Italia -Molo Sud e Viale della Guardia Costiera;
- B. Rotatoria delle Paranza intersezione via Carlo del Croix – Viale della Guardia Costiera e Banchina di Riva;
- C. Rotatoria intersezione Molo Nord/Est e II^ Braccio Molo Nord.

Per conformazione del territorio la viabilità portuale e quella urbana sono connesse dalle arterie stradali della banchina di riva che collegano la zona di "Rio Vivo" con il centro cittadino, pertanto su tale area la circolazione veicolare è libera a differenza delle altre banchine portuali dove la circolazione è consentita unicamente agli utenti connessi alle attività portuali. Tutte le arterie stradali portuali sono soggette alle limitazioni imposte con la presente ordinanza ovvero con specifici provvedimenti che saranno emanati in relazione a particolari e contingenti situazioni. La circolazione veicolare e pedonale deve avvenire con la massima prudenza e nel rispetto della segnaletica e/o segnalazioni presenti sul posto nonché degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza o dai citati specifici provvedimenti.

Art. 2

Responsabilità e norme comportamentali

Il porto di Termoli, con le relative pertinenze, è inserito nel contesto urbano ed è privo di recinzioni e/o delimitazioni ovvero varchi di accesso. Nello stesso ambito coesistono svariate attività, continuative o saltuarie, alcune delle quali possono costituire un potenziale pericolo per quanti transitano e/o sostano, anche se autorizzati, a piedi e/o con veicoli in genere. Inoltre, il ciglio banchina non è sempre delimitato con ostacoli fissi, quale protezione contro la caduta a

mare di veicoli e persone, pertanto, chiunque, accede nell'ambito portuale, se ne assume ogni responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.

Qualsiasi veicolo che accede e circola nell'ambito del porto di Termoli deve essere tecnicamente e amministrativamente idoneo alla circolazione stradale come previsto dal vigente Codice della Strada.

Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio alla circolazione ed alle attività portuali.

Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina (almeno 3 metri); nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, in modo particolare nelle ore notturne, tenendo sempre conto:

- delle obiettive condizioni di pericolosità insite nell'ambito portuale;
- delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- delle particolari tipologie di veicoli e mezzi che circolano in porto;
- della possibile circolazione di eventuali pedoni;
- del manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, depositi temporanei di materiali in banchina, ecc.), ovvero per la presenza di ghiaccio e/o neve;
- delle particolari condizioni atmosferiche, specie in caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta nella cui circostanza la velocità di percorrenza deve essere ridotta a passo d'uomo.

In virtù di quanto previsto dai precedenti commi, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o alle cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimo. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

Art. 3

Divieti generici alla circolazione veicolare

In ambito portuale **è fatto divieto a qualunque tipo di veicolo di:**

- a) superare la velocità di 30 km orari; (la velocità dovrà, comunque, essere rapportata, entro il predetto limite, in funzione delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico di volta in volta presenti);
- b) sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale prevista dal Codice della Strada;
- c) sostare su qualsiasi area ove è collocata specifica segnaletica interdittiva, anche temporanea;
- d) transitare, fermarsi e sostare a meno di 3 (tre) metri dal ciglio delle banchine portuali ovvero, ove riportata, oltrepassare la striscia orizzontale di colore giallo o i new-jersey dove presenti; sono esclusi da tale divieto i veicoli che imbarcano/sbarcano dalle navi ro/ro che scalano nel porto di Termoli e gli autoveicoli impegnati nelle operazioni di imbarco/sbarco di merce dalle unità ormeggiate alle banchine portuali, comprendendo in tale fattispecie anche i mezzi adibiti al trasporto del pescato. L'eventuale temporanea sosta dovrà comunque avvenire sempre parallelamente al ciglio banchina e non perpendicolarmente. Tali veicoli dovranno comunque usare la massima cautela, quando

si muovono all'interno di detta area. L'area in parola non dovrà comunque in alcun modo essere occupata durante le operazioni di ormeggio e/o disormeggio delle navi;

- e) effettuare manovre di sorpasso;
- f) fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni marittime e portuali, per la viabilità portuale, per l'espletamento dei servizi di emergenza/soccorso, per il movimento di altri veicoli e per il passaggio dei pedoni;
- g) fermarsi e sostare in prossimità delle prese d'acqua, impianti antincendio o altri apprestamenti d'emergenza esistenti in porto e destinati alla pubblica utilità;
- h) fermarsi e sostare, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità, in prossimità di impianti di distribuzione carburanti, di autocisterne e di unità che effettuano attività di bunkeraggio con liquidi infiammabili o prodotti pericolosi;
- i) transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze delle bitte e dei cavi d'ormeggio;
- j) transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà comunque essere sempre data precedenza nei loro spostamenti;
- k) transitare, fermarsi e sostare in caso di trasporto carichi infiammabili, senza la preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Termoli; è parimenti vietato transitare, fermarsi e sostare con cisterne adibite al trasporto di carichi infiammabili, anche vuote, senza la preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Termoli;
- l) transitare, fermarsi e sostare sui pontili insistenti presso il molo Nord-Est;
- m) transitare, fermarsi e sostare all'interno delle aree delimitate dai new-jersey, ad esclusione dei casi indicati al punto d).

Art. 4

Obblighi e divieti generici alla circolazione pedonale

La circolazione pedonale nel porto di Termoli è libera ad eccezione che nelle seguenti circostanze ed aree, **è fatto divieto ai pedoni** di:

- a) transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione veicolare;
- b) transitare e/o sostare nei pressi degli accessi/varchi delle aree adibite a cantiere navale e/o a zone di rimessaggio;
- c) transitare e/o sostare nel raggio di azione di eventuali gru e/o carri gru in movimento; dai predetti mezzi i pedoni dovranno aver cura di tenersi a debita distanza, comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- d) transitare e/o sostare sui pozzetti dell'impianto idrico, elettrico o dei combustibili nonché scavalcare o camminare sui new-jersey ubicati per la delimitazione;
- e) transitare e/o sostare nella fascia di 3(tre) metri, almeno, dal ciglio delle banchine portuali, in alcuni casi segnalate con strisce gialle orizzontali o, delimitato da new-jersey; da tale divieto sono esclusi gli operatori portuali e/o gli utenti marittimi nell'espletamento dei propri compiti, che comunque dovranno usare la massima cautela qualora si trovino nell'area in parola;
- f) transitare e/o sostare nell'area destinata all'ormeggio e/o disormeggio delle navi; da tale divieto sono esclusi gli operatori portuali e/o gli utenti marittimi nell'espletamento dei propri compiti, che comunque dovranno usare la massima cautela qualora si trovino nell'area in parola.

I pedoni dovranno, comunque, adottare ogni ulteriore attenzione e prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione, e ciò avuto riguardo alle condizioni meteo-marine e di visibilità di volta in volta presenti, alla particolare natura delle attività portuali, alla concomitante circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati, nonché al manto stradale potenzialmente interessato da eventi non

segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, deposito temporaneo di materiali, ecc.).

Sulla pavimentazione pedonale possono essere, inoltre, presenti i seguenti ostacoli:

- tombini/colonnine/apprestamenti/tubature/condotte per l'erogazione di carburanti, acqua ed elettricità;
- cordami, catene, reti o altri attrezzi da pesca;
- merci in procinto di essere imbarcate o appena sbarcate ed in procinto di essere caricate.

È fatto obbligo ai pedoni che si recano al punto di imbarco sito al molo Nord-Est, di seguire scrupolosamente il percorso a loro destinato e individuato da apposita segnaletica orizzontale e verticale. La corsia pedonale è altresì indicata nella planimetria in allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 5

Velocità

La velocità massima consentita per ogni tipologia di veicolo in transito nell'ambito portuale è di 30 (trenta) Km/h, ridotti a 20 (venti) Km/h per i mezzi operativi portuali; da tale limite sono esenti i veicoli delle forze di polizia e di emergenza in attività d'istituto e/o soccorso.

Detto limite massimo è ridotto a passo d'uomo in condizioni meteorologiche particolarmente critiche (pioggia intensa, vento forte, neve, ghiaccio, ecc.) o comunque quando la visibilità è significativamente ridotta (ad esempio in caso di nebbia, scarsa illuminazione pubblica, etc.).

Art. 6

Circolazione in presenza di ghiaccio o neve

La circolazione in ambito portuale in presenza di ghiaccio o neve sul manto stradale è consentita solo con dispositivi invernali o catene istallate.

Art. 7

Circolazione in assenza di illuminazione pubblica per black-out o avarie

La circolazione veicolare e pedonale sulle banchine portuali interessate dall'assenza di illuminazione pubblica per black-out o avarie deve avvenire solo se necessario e con la massima prudenza, attenzione ed a passo d'uomo per i veicoli, ponendo in essere tutte le norme per la circolazione prevista in caso di scarsa visibilità.

Art. 8

Accesso alle aree portuali

L'ambito portuale, ai fini della circolazione veicolare in genere ed alla luce delle attuali destinazioni d'uso delle banchine, si suddivide nelle seguenti aree:

Zona "A" aree operative, individuate in rosso nell'allegato "1", e comprendente:

- la Banchina di Riva (1) – Molo Nord I Braccio (2) e Il Braccio (3):** tratto compreso dal ciglio banchina ai new-jersey;
- il molo Nord-Est (4):** tratto compreso dal ciglio banchina ai new-jersey, compresi i pontili ivi insistenti, e comunque fino ad una profondità di 10 metri dal ciglio banchina;
- il molo Sud-Est (5):** interamente, (accesso delimitato da un cancello posto alla radice del molo).

Presso le suddette aree, destinate alle diverse attività marittime e portuali (ove avvengono la movimentazione di mezzi speciali, merci/materiali e/o presenze di carichi sospesi, etc.) è consentito l'accesso esclusivamente ai veicoli in possesso di specifica autorizzazione di cui al

modello B indicato nell'art. 91 del Regolamento del porto di Termoli. L'autorizzazione all'accesso all'area operativa del molo Sud-Est non è richiesta ai titolari di concessioni demaniali marittime insistenti su tale area, nonché ai loro dipendenti, in ragione del fatto che trattasi di unica via d'accesso per il raggiungimento della propria attività lavorativa.

In tali aree è, inoltre, completamente interdetta la circolazione veicolare in genere e di conseguenza la sosta nel tratto di 3 (tre) metri a partire dal ciglio banchina. Sono esclusi da tale divieto i veicoli della Capitaneria di Porto e delle altre forze di Polizia/dell'Ordine e specifici veicoli in caso di urgenza/emergenza (ambulanza, etc).

Sono, altresì, esclusi da tale divieto i veicoli in possesso di autorizzazione per l'accesso nelle aree operative riconducibili ai veicoli:

- dei proprietari/armatori/comandanti/direttori di macchina/guardiani di unità navali impegnati nelle operazioni di imbarco/sbarco di merce dalle unità ormeggiate alle banchine portuali (per il tempo strettamente necessario alle operazioni), comprendendo in tale fattispecie anche i mezzi adibiti al trasporto del pescato ovvero lo sbarco/imbarco di materiali/attrezzature e/o provviste di bordo delle unità ivi ormeggiate;
- dei passeggeri che procedono all'imbarco o allo sbarco dalle unità navali da passeggeri dirette o provenienti dalle Isole Tremiti;
- del personale dei servizi portuali e degli operatori portuali in genere;
- del farista del porto di Termoli, nell'espletamento dei propri compiti;
- del personale degli Enti tecnici che espletano accertamenti di sicurezza presso le unità ormeggiate in ambito portuale;
- degli agenti di istituti di vigilanza nell'espletamento dei propri servizi.

I conducenti di tali veicoli dovranno transitare nelle predette aree adottando la massima cautela e solo per il tempo e spazio strettamente necessario a raggiungere la destinazione, evitando sempre e comunque di occupare i sopra indicati tratti di banchina durante le operazioni di ormeggio e/o disormeggio delle navi. Resta sempre e comunque vietato il transito e/o la sosta nel tratto di 3(tre) metri a partire dal ciglio banchina.

Zona "B" aree non operative, individuate in giallo nell'allegato "1", aperte ad un più ampio uso pubblico, destinate alla circolazione veicolare e pedonale e regolamentate dai successivi articoli; esse comprendono:

- 1) il tratto di banchina di Riva esclusa dalla citata ZONA "A";
- 2) il molo Nord-Est esclusa l'area "A";
- 3) la strada di collegamento tra la Banchina di Riva ed il molo Nord-Est (molo Nord esclusa l'area "A");
- 4) il Viale Marinai d'Italia;
- 5) la via Carlo del Croix, per il solo tratto demaniale;
- 6) il Molo Sud.

Art. 9

Sosta in ambito portuale e rimozione forzata

Nell'ambito del porto di Termoli è vietata la sosta di ogni genere di veicoli al di fuori degli spazi a ciò destinati. Eventuali violazioni a tale dispositivo saranno perseguite anche con l'istituto della rimozione coatta, con spese a carico del conducente/proprietario.

Nel porto sono individuate le seguenti aree di sosta:

- a) aree di sosta libera, identificata con la segnaletica orizzontale (strisce bianche) e verticale (pannelli con la lettera "P") prevista dal vigente Codice della Strada;
- b) aree di sosta a pagamento, con annesso parchimetro, identificata con la segnaletica orizzontale (strisce blu) e verticale prevista dal vigente Codice della Strada;

- c) aree di sosta riservata, identificata con la segnaletica orizzontale (strisce gialle) e verticale (pannello monitorio indicante l'ente/categoria di utenti cui è riservato lo spazio) prevista dal vigente Codice della Strada.
- d) aree di sosta a tempo limitato, identificata con la segnaletica orizzontale (strisce gialle) e verticale (pannello monitorio indicante il tempo massimo consentito mediante l'impiego di disco orario) prevista dal vigente Codice della Strada;
- e) aree di sosta riservate ai disabili, identificate con la segnaletica orizzontale (strisce gialle) e verticale (pannello monitorio indicante la destinazione dei posti) prevista dal vigente Codice della Strada.

Nelle suddette aree è consentita la sosta esclusivamente ad automobili e motocicli che non superano le 2,5 tonnellate. È vietata la sosta ad autotreni, camion, camper/roulotte e comunque ai veicoli che, in ragione della propria lunghezza, non rientrino nella delimitazione degli stalli di parcheggio.

In ogni caso la sosta di veicoli di qualunque genere è sempre vietata:

- a) nei tratti di banchina di cui all'art. 8 (ZONA A) denominate "aree operative";
- b) quando il veicolo in sosta determina intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli e/o al passaggio di pedoni;
- c) sui passaggi pedonali;
- d) nelle rotatorie;
- e) intorno al perimetro della sede della Capitaneria di Porto;
- f) nei pressi delle cisterne di carburante ovvero dei distributori fissi di carburante o sui pozzetti/prese ad essi dedicati;
- g) nel raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- h) in prossimità di bitte e/o cavi d'ormeggio;
- i) all'uscita dei passi carrabili presenti;
- j) sopra o in prossimità delle prese d'acqua, telefoniche, elettriche, etc;
- k) per campeggiare;
- l) in ogni altra circostanza sopra non citata ma già prevista dal Codice della Strada.

In considerazione delle ristrettezze degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione "d'ufficio" del veicolo in sosta in ambito portuale con il conseguente trasporto in apposita area esterna allo stesso nella disponibilità dell'impresa che effettua la rimozione e custodia dei veicoli.

La ditta incaricata sarà la responsabile (esclusiva) di eventuali danni arrecati ai veicoli nel corso della rimozione e durante il periodo di custodia mentre le spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato.

È fatto assoluto divieto di modificare l'assetto delle aree destinate al parcheggio, rimuovendo o spostando i new jersey di delimitazione delle stesse.

Art. 10

Autorizzazione all'accesso e alla sosta veicolare in porto

L'accesso e la circolazione veicolare nell'ambito del porto di Termoli ed in particolare nelle aree non operative di cui al precedente articolo 8 è libera, fatte salve le limitazioni/prescrizioni imposte dalla presente ordinanza.

La sosta su aree destinate agli operatori portuali (riservate) è consentita previa acquisizione di apposita autorizzazione rilasciata, in bollo, dalla Autorità Marittima di Termoli (**Allegato 4**) avente scadenza al 31 dicembre dell'anno di richiesta, a seguito di formale istanza, presentata dall'operatore avente diritto (**Allegato 3**).

La fruibilità del permesso di sosta è, comunque, vincolata alla disponibilità di posti auto liberi. Le unità da pesca in possesso della prevista autorizzazione all'accosto, dovranno attenersi a quanto disposto dall'Ordinanza n. 15/2022 in data 21/04/2022 di integrazione del regolamento del porto di Termoli.

La predetta autorizzazione deve essere esposta sul parabrezza anteriore del veicolo, in modo ben visibile ed è utilizzabile esclusivamente per il veicolo indicato.

In caso di eventuali gravi inosservanze, violazioni alla presente, ovvero a seguito di cessione a terzi, uso improprio o non consentito del contrassegno autorizzativo, lo stesso sarà ritirato/revocato dall'Autorità Marittima.

Art. 11

Accesso, viabilità e sosta al “Molo Sud”

Sul Molo Sud del porto di Termoli si accede da Viale Marinai d'Italia; alla radice dello stesso molo, vi sono gli accessi del porto turistico e del cantiere navale “Marinucci Yachting s.r.l.”. L'intera struttura portuale è destinata alla nautica da diporto mentre sulla testata è ubicato un impianto di stabulazione di molluschi e mitili.

Su tale molo è vietato l'accesso agli autoveicoli non autorizzati, limitazione sancita all'ingresso dello stesso con apposito segnale indicante tale divieto.

Per veicoli autorizzati si intendono quelli che devono recarsi al centro di stabulazione molluschi per fini commerciali ovvero quelli condotti dai titolari/dipendenti delle concessioni demaniali marittime insistenti su tale molo. Possono inoltre accedervi i veicoli condotti dai soli proprietari delle unità da diporto ormeggiate al citato Molo Sud.

Allo stato attuale, considerata la mancanza di stalli a ciò destinati, la sosta è vietata.

Gli eventuali stalli, da realizzarsi a cura dell'amministrazione regionale, saranno destinati alla sosta a tempo determinato (60 minuti), con obbligo di esposizione di disco orario ovvero indicare in maniera chiara e leggibile l'ora di inizio della sosta

A causa della particolare conformazione e degli spazi limitati i mezzi che vi accedono devono comunque procedere a lento moto, ponendo in atto tutti gli accorgimenti ritenuti prudenti ed idonei a prevenire situazioni di pericolo e devono, inoltre, prima di immettersi sul molo sud, accertarsi che lo stesso sia completamente sgombero, dando precedenza ad eventuali veicoli che procedono nel senso di marcia in uscita dal molo stesso.

Sull'intero molo è vietato il sorpasso.

Art. 12

Accesso, viabilità e sosta sulla “Banchina di Riva”

La banchina di Riva del porto di Termoli si raggiunge da Via Carlo del Croix (lato Nord) e da Viale Marinai d'Italia (lato Sud). Sulla stessa banchina insistono le sedi della Capitaneria di Porto, della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, della Dogana, del Mercato Ittico e di numerose concessioni demaniali.

Lungo la via della Guardia costiera, in prossimità dei civici n° 29 e n° 38, sono stati apposti dei rallentatori di velocità corredati, ad una distanza di circa 20 mt. prima degli stessi, segnalati con la prevista cartellonistica verticale.

Sulla banchina di Riva è vietato:

- a) il transito, la fermata e la sosta nelle aree indicate nell'art. 8, individuate come aree operative;
- b) la sosta e la fermata di veicoli di qualsivoglia genere lungo il perimetro degli stabili sede della Capitaneria di Porto;
- c) la sosta e la fermata di veicoli di qualsivoglia genere lungo il perimetro del Mercato ittico o dinanzi a tutti gli ingressi, porte e saracinesche dei locali utilizzati per la

commercializzazione del pescato, dotati di regolari passi carrabili; da tale divieto sono esclusi, relativamente alla sola fermata, i mezzi che effettuano le operazioni di carico/scarico del pescato presso i magazzini, assentiti in concessione sempre che non costituiscano intralcio alla circolazione stradale;

- d) la sosta e/o la fermata lungo il tratto di banchina destinato all'ormeggio dei mezzi militari dello Stato opportunamente delimitato da apposita recinzione a vista, ad esclusione dei mezzi militari e civili del personale della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Le soste che violano le suddette disposizioni saranno perseguite con la rimozione forzata.

Nel piazzale della stessa banchina sono individuati con segnaletica orizzontale (strisce di colore giallo) e verticale (pannelli con indicazione della destinazione del parcheggio) gli spazi riservati per:

- Operatori portuali;
- Personale della Dogana;
- Personale della Capitaneria di Porto;
- Personale della Guardia di Finanza;
- Personale della Polizia di Stato;
- Autoveicoli sottoposti ad operazioni di dogana.

Alle suddette aree di parcheggio si aggiungono aree di parcheggio di sosta libera, di sosta a pagamento e parcheggi riservati ai residenti del borgo antico in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale che nella sua qualità di concessionario, è responsabile della manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 13

Accesso, viabilità e sosta sul "Molo Nord"

Il molo Nord (I e II braccio) è raggiungibile dalla Banchina di Riva; per la circolazione sul predetto molo si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8 ZONA A.

Art. 14

Accesso, viabilità e sosta sul "Molo Nord-Est"

Il molo nord-est è raggiungibile percorrendo Viale della Guardia Costiera ovvero la strada che collega la banchina di riva al molo sud-est.

Sullo stesso molo si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8 ZONA A ed inoltre è interdetto il transito, la fermata e la sosta di tutti i veicoli nel tratto di banchina antistante le attività commerciali delimitato con new-jersey, quest'ultimo tratto di banchina è interamente destinato al transito pedonale.

La marcia dei veicoli presso il molo nord-est del porto di Termoli, destinato principalmente al traffico passeggeri, deve avvenire con la massima cautela e prudenza, qualora necessario riducendo la velocità a passo d'uomo.

Lungo lo stesso tratto di banchina, nel periodo compreso dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, sono individuate aree di sosta adibite alle operazioni di carico e scarico merci e bagagli per un tempo massimo, per ciascun veicolo, di 10 (dieci) minuti. Diversamente, nelle aree di sosta antistanti le biglietterie delle società di navigazione, nonché del bar "Fachiro", è consentita la fermata dei veicoli al seguito dei passeggeri diretti/provenienti dalle destinazioni di scalo delle unità navali per il solo carico/scarico dei bagagli e/o acquisto del biglietto nave per un tempo massimo, per ogni veicolo, di trenta minuti. I veicoli dovranno essere dotati di disco orario ovvero indicare in maniera chiara e leggibile l'ora di inizio della sosta, ed in ogni caso il proprietario del veicolo dovrà rimanere nelle immediate vicinanze dello stesso. Per motivi di

sicurezza portuale ed operatività sullo stesso tratto di banchina è vietata la sosta, con rimozione coatta, di veicoli parcheggiati al di fuori delle suddette aree.

Art. 15

Accesso, viabilità e sosta sul “Molo Sud-Est”

Il molo sud-est si raggiunge dal molo nord-est. Il molo (Zona A), delimitato con apposita cancellata, destinato principalmente all'ormeggio dei rimorchiatori portuali e all'attività cantieristica, prevede la circolazione di veicoli speciali o macchine operatrici pertanto la circolazione veicolare sul molo in parola è sempre vietata.

Sono esclusi dalle suddette limitazioni oltre ai veicoli della Capitaneria di porto e delle altre forze dell'ordine ed i veicoli d'emergenza, i veicoli diretti presso le concessioni ivi insistenti, i mezzi del personale marittimo imbarcato su unità ivi ormeggiate, gli automezzi di proprietari/armatori/comandanti/direttori di macchina destinati ad effettuare controlli a bordo delle proprie unità, i veicoli impegnati nelle operazioni di imbarco/sbarco di merce dalle unità ormeggiate alla banchina, comprendendo in tale fattispecie anche i mezzi adibiti al trasporto del pescato ovvero lo sbarco/imbarco di materiali/attrezzature e/o provviste di bordo delle unità ivi ormeggiate per i tempi strettamente necessari al compimento delle operazioni.

L'area a ridosso del muro paraonde del molo di sud/est, a partire dalla radice del molo e fino al limite del tratto di banchina assentito in concessione demaniale marittima è destinata alla sosta delle autovetture, previamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Termoli, nella disponibilità gli equipaggi dei rimorchiatori portuali e delle unità navali che operano nel porto, di operatori portuali e concessionari; inoltre, in tale area, è presente segnaletica verticale ed orizzontale inerente la sola fermata e non la sosta di autobus, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e bagagli.

Art. 16

Accesso, viabilità e sosta lungo la “strada sottostante il borgo antico e parte esterna della diga foranea”

Il percorso sottostante il borgo antico, percorribile attraverso il largo “Piè di Castello” fino a raggiungere la testata del molo sud-est del porto di Termoli (Zona B) è vietata all'accesso ed al transito di qualunque veicolo.

In caso di avverse condizioni meteo-marine, il divieto di cui al precedente comma è esteso anche ai pedoni.

È sempre vietato, altresì, l'accesso ai pedoni alla parte esterna della diga foranea del porto di Termoli, nel tratto non pavimentato, meglio evidenziato in verde nell'allegato “1”, indicato da apposito cartello monitore di divieto.

Art. 17

Viabilità e sosta lungo via Carlo del Croix

La parte di strada (fino alla torretta Belvedere), di accesso, lato nord all'ambito portuale, è percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Sullo stesso tratto di strada è vietata la sosta su entrambe i lati.

Art. 18

Viabilità e sosta lungo viale Marinai d'Italia

La strada di accesso, lato sud, al porto di Termoli è percorribile in entrambe i sensi di marcia. Sullo stesso tratto di strada è vietato:

- sorpassare;
- sostare su entrambi i lati.

Sulla passeggiata pedonale adiacente alla stessa strada è vietato il transito di qualunque veicolo.

Art. 19

Pullman turistici, cittadini, tir e rimorchi

È consentito il transito ai pullman nell'espletamento del servizio di trasporto passeggeri; sono escluse al transito dei predetti veicoli nella **Zona "A" aree operative**, I soggetti gestori di mezzi di trasporto collettivi pubblici cittadini (pullman – navette – trenini – ecc.) qualora interessate ad effettuare un servizio in ambito portuale con transito e fermata dovranno preventivamente comunicare a questa Capitaneria di Porto la tipologia del veicolo, gli orari e le eventuali fermate da effettuare. In ambito portuale non vi sono aree destinate alla sosta di Tir o rimorchi ad esclusione dei veicoli che devono effettuare pratica doganale i quali possono sostare nell'area della banchina di riva a ciò destinata, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Art. 20

Camper e Roulette - campeggio

Nel porto di Termoli il transito di camper e similari è libero, ad esclusione delle strutture indicate al primo capoverso dell'art. 8. Per i conducenti/occupanti di detti veicoli è assolutamente vietato nell'intero ambito portuale:

- a) sostare oltre i limiti di capienza dello stallo di segnaletica orizzontale o occuparne più di uno con lo stesso veicolo;
- b) campeggiare;
- c) scaricare liquami;
- d) aprire strutture di pertinenza al veicolo (tende, tettoie, ecc);
- e) occupare con oggetti/arredi aree adiacenti il veicolo.

Art. 21

Distribuzione di carburanti, acqua o energia elettrica

Considerato che lungo le banchine portuali sono presenti numerosi pozzetti/apprestamenti per il rifornimento di carburante, acqua ed energia elettrica la ditta concessionaria/il gestore dell'apprestamento/l'utilizzatore in occasione dell'impiego, oltre ad essere costantemente presente durante tutta la fase di rifornimento, ha l'obbligo di segnalare correttamente l'impedimento/l'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Tale segnalazione dovrà essere rimossa a rifornimento ultimato.

È assolutamente vietato:

- a) lasciare aperti i pozzetti/torrette/prese lungo tutto l'ambito portuale;
- b) creare in prossimità degli apprestamenti sistemi di bloccaggio e/o chiusura che siano di ostacolo/impedimento alla regolare circolazione veicolare e pedonale;
- c) lasciare sulle banchine portuali attrezzature connesse con l'uso dei suddetti apprestamenti.

Art. 22

Deposito di materiali sulle banchine portuali

Su tutto l'ambito portuale non vi sono aree pubbliche destinate al deposito di materiali.

È severamente vietato l'abbandono/deposito, anche temporaneo, di qualsiasi materiale, senza la preventiva comunicazione alla Autorità Marittima, che in caso di deposito potrà eventualmente autorizzare solo con carattere di eccezionalità e per brevissimo lasso di tempo (ore). Gli eventuali depositi di materiali non autorizzati saranno rimossi coattivamente con spese a carico del proprietario del bene.

È assolutamente vietato, altresì, il deposito di contenitori di prodotti ittici a diretto contatto con le banchine portuali.

Art. 23

Lavori che interessano la pavimentazione stradale o le immediate vicinanze

Eventuali lavori in ambito portuale che interessino spazi pubblici destinati alla viabilità veicolare o pedonale, ovvero nelle immediate vicinanze, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Regione Molise e regolamentati con apposita ordinanza di questa Capitaneria di Porto, oltre ad essere eseguiti nel rispetto del Titolo II del Codice della Strada.

La ditta esecutrice dovrà in ogni caso, oltre ad ottemperare a quanto previsto dall'apposita Ordinanza di disciplina delle attività svolte nell'ambito demaniale:

- delimitare in maniera idonea l'area interessata dai lavori;
- segnalare all'utenza veicolare e pedonale il pericolo sia di giorno che di notte;
- ripristinare la pavimentazione al termine dei lavori e rimuovere ogni struttura impiegata.

Art. 24

Sicurezza portuale

La Capitaneria di Porto di Termoli, per contingenti necessità di sicurezza portuale, intesa nella sua accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, l'accesso ai pedoni nell'ambito portuale, ovvero a porzioni di esso, nonché ai conducenti di veicoli muniti di apposita autorizzazione.

Le visite collettive in porto da parte di Scuole, Enti ed Organizzazioni in genere possono avvenire a seguito di preventiva comunicazione da inoltrare alla Capitaneria di Porto di Termoli che indicherà le zone portuali ove le visite potranno essere effettuate e le specifiche prescrizioni.

Art. 25

Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

Il porto di Termoli è un porto di rilevanza regionale, pertanto, l'apposizione, la sostituzione, la manutenzione e l'aggiornamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista nella presente ordinanza è di competenza della Regione Molise per il tratto pubblico.

Analogo obbligo è posto in carico ai concessionari per le aree in concessione ed alle ditte incaricate di effettuare lavori in ambito portuale per la segnaletica provvisoria.

L'asportazione, la modifica o la movimentazione della segnaletica stradale o di ogni apprestamento posizionato lungo le banchine portuali verrà perseguita a termini di legge.

Art. 26

Impianto di video sorveglianza

Nel porto di Termoli sono installate telecamere di videosorveglianza. Il titolare del trattamento, è tenuto ad apporre idonei cartelli informativi secondo le istruzioni contenute nel punto 3.1 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, tenuto conto delle linee guida 3/2019 del Comitato Europeo per la gestione dei dati.

Art. 27

Vendita itinerante e pubblicità

Nell'ambito del porto di Termoli non sono consentite forme di vendita itinerante, ambulante, attività pubblicitarie o propagandistiche che possano creare intralcio/ostacolo alla regolare circolazione stradale.

Art. 28
Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza potranno essere concesse dalla Capitaneria di Porto di Termoli su specifica e documentata istanza da parte dei soggetti interessati e solo in caso di comprovata necessità.

Art. 29
Disposizioni abrogative

Le presenti disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla loro data di pubblicazione ed abrogano e sostituiscono le disposizioni impartite con l'Ordinanza n. 22/20 in data 17 giugno 2020. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni precedenti emanate ed incompatibili e/o in contrasto con le presenti norme.

Art. 30
Disposizioni Sanzionatorie

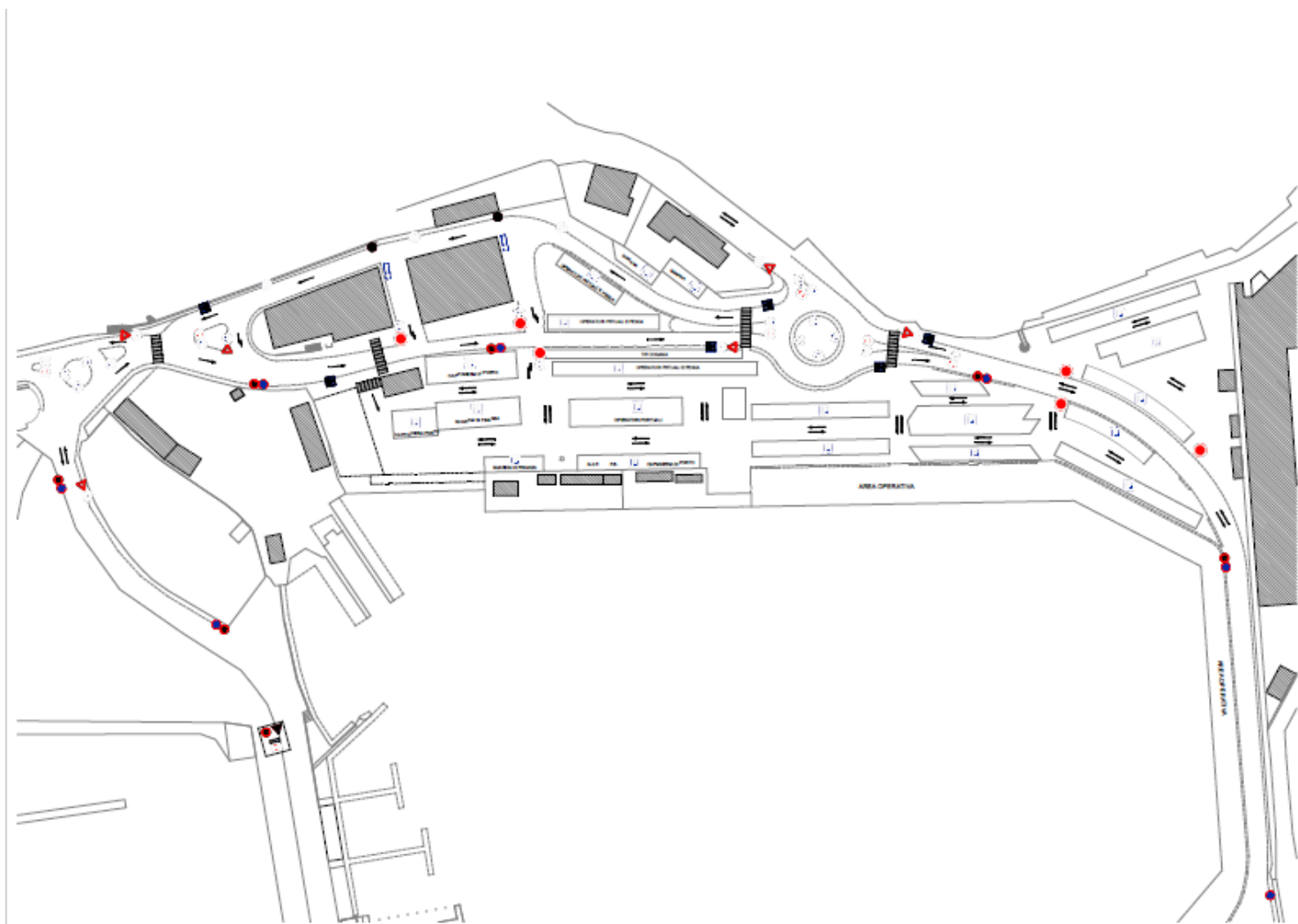
I contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada e per le violazioni commesse nelle aree operative della Zona A, ai sensi del Codice della Navigazione.

Art. 31
Pubblicità

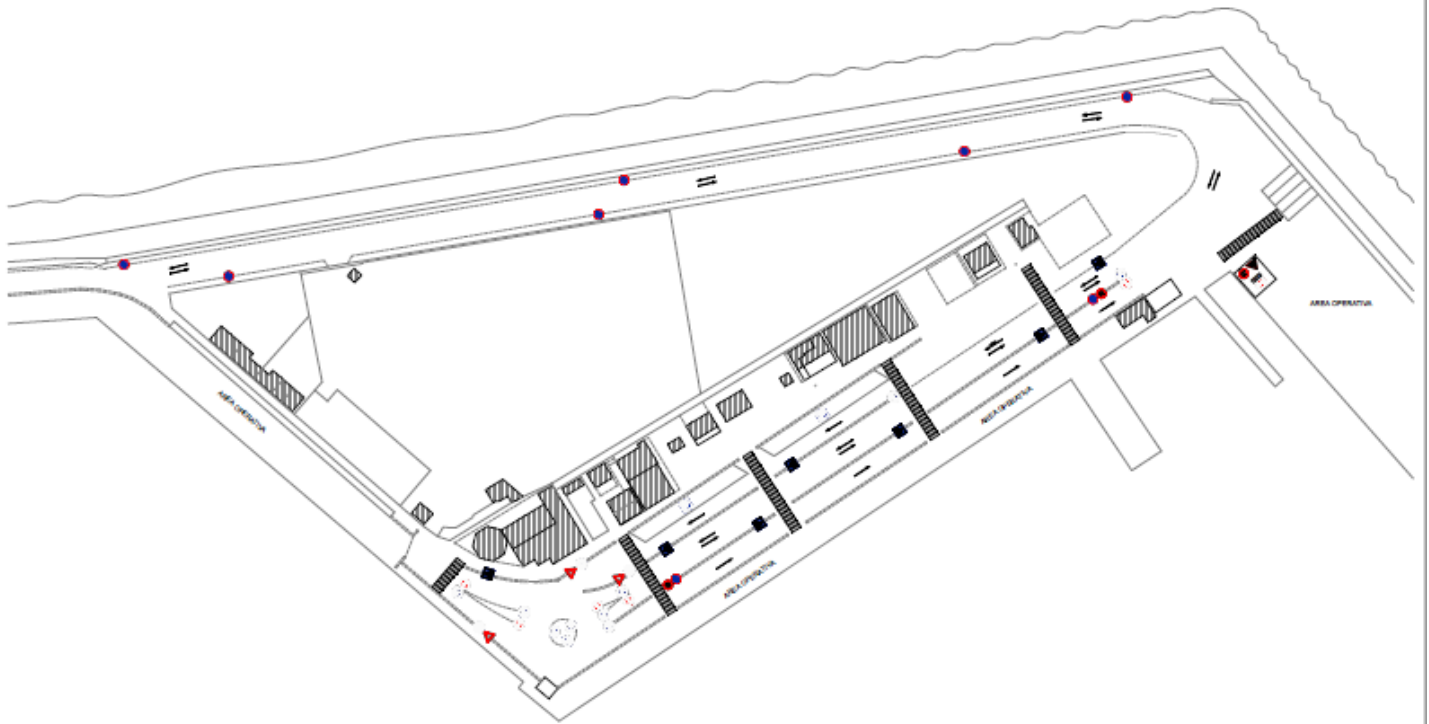
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi nonché la diffusione tramite gli organi d'informazione.-

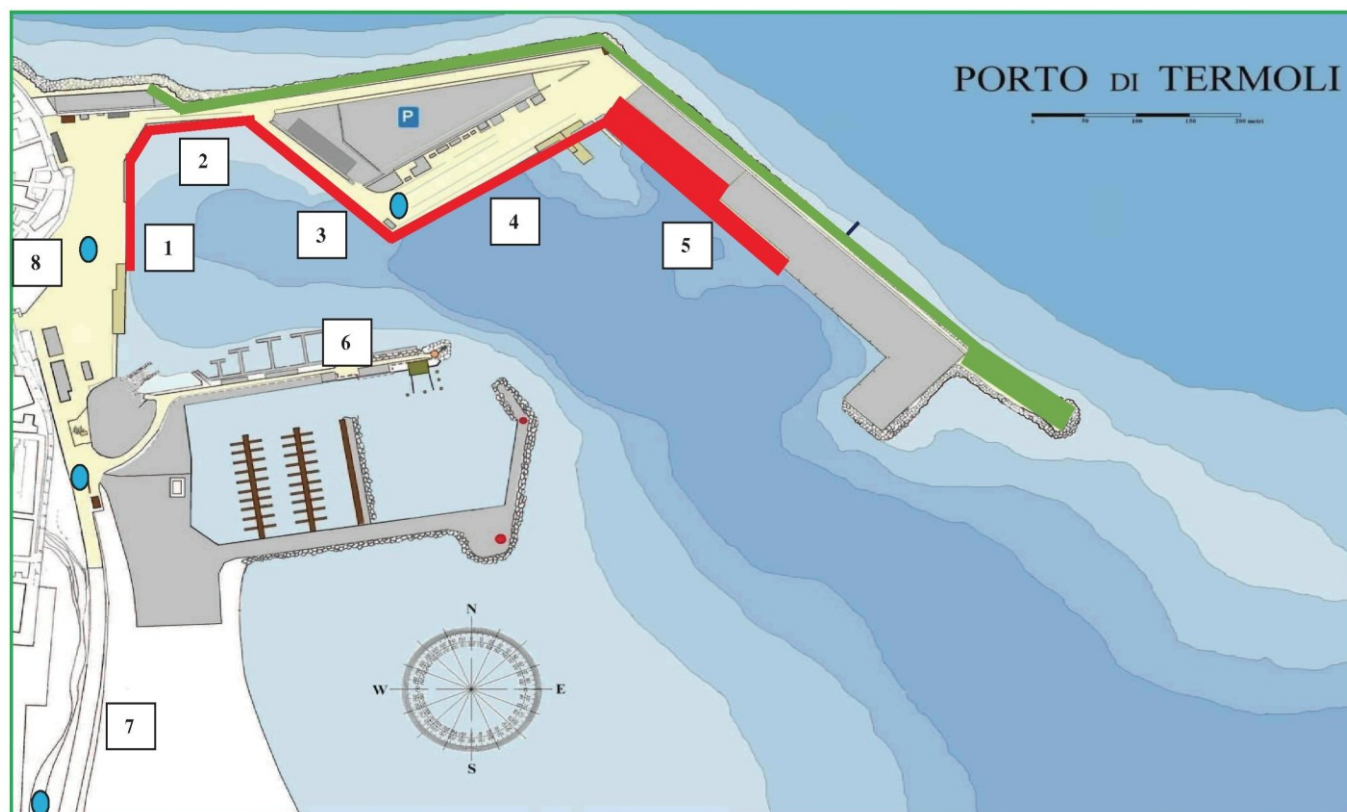
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Amedeo NACARLO

Porto di Termoli – Planimetria 1 con segnali stradali

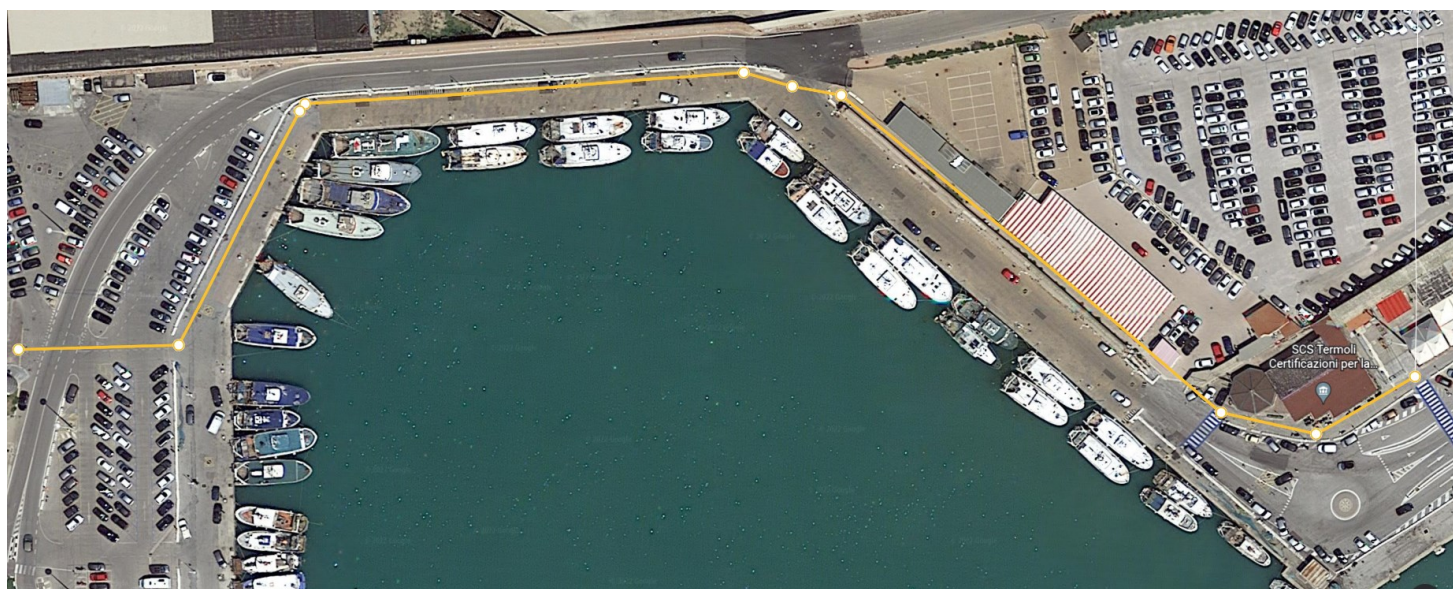


Porto di Termoli – Planimetria 2 con segnali stradali





1. Banchina di Riva
 2. Molo Nord – 1° Braccio
 3. Molo Nord – 2° Braccio
 4. Molo Nord-Est
 5. Molo Sud-Est
 6. Molo Sud
 7. Viale Marinai d'Italia
 8. Via Carlo del Croix
- : Rotatorie



Bollo da € 16,00	Alla CAPITANERIA DI PORTO di TERMOLI Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale 86039 TERMOLI cp-termoli@pec.mit.gov.it
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE: ☐ SOSTA DI VEICOLO ☐ ACCESSO AREE OPERATIVE	

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____
 (____) il _____, residente in _____
 (____) alla Via _____ n° _____
 Tel. _____ E-mail _____
 nella propria qualità di _____

C H I E D E

ai sensi della vigente Ordinanza, che disciplina la viabilità portuale, il rilascio dell'autorizzazione per l'anno _____:

☐ sosta negli spazi a ciò destinati ☐ accesso aree Operative
 per il veicolo in disponibilità del sottoscritto ovvero di persone dipendenti della ditta/nave/motopesca/ecc.. (indicare i dati):

TIPO DI VEICOLO	TARGA	GENERALITA' PROPRIETARIO

Si dichiara che:

- il veicolo è idoneo alla circolazione, come previsto dal vigente Codice della Strada;
- il tagliando autorizzativo sarà esposto, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo sopra indicato e non sarà ceduto ad altri veicoli;
- sarà cura del titolare informare codesta Capitaneria di porto sull'eventuale smarrimento/ furto del tagliando.

Si allega alla presente copia della carta di circolazione (nel caso il richiedente non sia proprietario del veicolo).

Luogo _____, data _____

IL RICHIEDENTE(1)

(1) Qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale



AUTORIZZAZIONE N. _____

TARGA VEICOLO _____

È AUTORIZZATO, AI SENSI DEGLI ART. 9 E 11 DELL'ORDINANZA N. XX/2022 DEL XX.06.2022, LIMITATAMENTE ALLA DISPONIBILITA' DI POSTI, A SOSTARE NEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI PRESSO:

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE È VALIDA FINO AL _____ E SARA' ANNULATA IN PRESENZA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. ACCERTATE IN AMBITO PORTUALE.

TERMOLI, _____

D'ORDINE